

Tribunale di Mantova, 9 marzo 2017. Est. Bernardi.

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mauro Pietro Bernardi ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4938/2012 promossa da:  
*omissis*

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione notificato in data 7-12-2012 M. G. esponeva 1) di essere stato socio delle società G. s.r.l. e socio accomandatario della F. s.a.s. di B. & C. e che, in tale veste, aveva sottoscritto atti di fideiussione a garanzia dell'ottenimento di linee di credito in favore delle predette società da parte della banca Ca. s.p.a.; 2) che, nel corso del 2000, le linee di credito venivano revocate e che la banca aveva promosso azioni esecutive anche nei confronti dei garanti; 3) che egli, unitamente all'altro socio N. B., aveva incaricato il rag. S. V. di definire le loro posizioni con le banche creditrici delle società e che, nel frattempo, la società G. s.r.l. veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Mantova; 4) che, a seguito di proposta transattiva contenuta nella missiva datata 2-7-2001 e indirizzata a I. s.p.a. -istituto divenuto cessionario del credito maturato in capo a Ca. s.p.a.- tale banca con lettera del 17-7-2001 aveva dichiarato di aderire alla proposta definizione transattiva, specificando con successiva

comunicazione del 13-9-2001 che essa avrebbe rilasciato la c.d. liberatoria “fatte salve le ragioni vantate nei confronti della G. s.r.l., attualmente assoggettata a procedura fallimentare”; 5) che nel mese di dicembre del 2009, in vista della attuazione di un progetto concernente la realizzazione di un impianto fotovoltaico, egli si era visto negare ogni disponibilità da parte degli istituti di credito a finanziare il progetto imprenditoriale in questione in considerazione del fatto che risultava segnalato a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia; 6) che, a seguito delle indagini svolte, aveva potuto verificare che risultava una segnalazione a sofferenza contribuita dalla C. F. s.r.l. a far data dal 31-12-2005 per la somma di € 175.083,00 (dal 30-6-2008 invece per la maggior soma di € 255.082,00), collegata alla esposizione debitoria della G. s.r.l.; 7) che, inoltre, con riferimento alla posizione congiunta M. G./N. B., risultava una ulteriore segnalazione a sofferenza contribuita da I. a far data dal 28-2-2002 e sino al 30-11-2005, per la somma di € 255.082,00 parimenti collegata all’esposizione debitoria della predetta società; 8) che, pertanto, nonostante gli accordi transattivi intervenuti nel 2001, I. s.p.a. non aveva provveduto ad eliminare la segnalazione del suo nominativo e di quello di N. B. presso la Centrale Rischi, evidentemente ritenendo che la transazione avesse avuto ad oggetto unicamente la posizione della F. s.a.s. di B. & C.; 9) che il presunto credito di I. s.p.a. nei confronti propri, di N. B. e della società G. s.r.l. era stato ceduto con contratto del 6-12-2005 alla C. F. s.p.a. e che tale società aveva reiterato la segnalazione a carico suo e del B. presso la Centrale Rischi con evidenza a far data dal 31-12-2005; 10) che, fallita la proposta di definire bonariamente la vertenza mediante offerta della corresponsione di una ulteriore somma (pur ritenuta non dovuta) e al solo scopo di poter avviare il progetto industriale sopra menzionato, egli aveva presentato in data 9-3-2010 ricorso, ex art. 700 c.p.c., onde ottenere la cancellazione delle segnalazioni in questione e che il Giudice Designato, nel contraddittorio con I. s.p.a. e C. s.p.a., con ordinanza del 29 aprile/4 maggio 2010, in accoglimento della domanda cautelare, aveva ordinato alle società resistenti l’immediata cancellazione delle segnalazioni presso la Centrale Rischi, decisione questa che non veniva impugnata; 11) che, a fronte dell’adempimento solo parziale dell’ordine giudiziale, egli era stato costretto in data 16-6-2010 a proporre ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c. e che, nelle more, le due società in questione avevano dato piena attuazione all’ordine giudiziale sicché, con ordinanza del 4-11-2010, il Giudice aveva dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere; 12) che, successivamente, egli era venuto a conoscenza della persistenza di due segnalazioni in Centrale Rischi per i mesi di agosto e settembre 2010 disposte dalla C. F. s.p.a. la quale, ripetutamente diffidata, aveva provveduto infine a cancellare anche tali formalità; 13) che l’illegittimo comportamento tenuto dalle due società in questione aveva pregiudicato la possibilità di dare avvio al proprio progetto industriale per il quale si era attivato avviando numerosi contatti con vari operatori analiticamente indicati nell’atto introduttivo, ciò che gli aveva provocato un rilevante danno a titolo di lucro cessante o, comunque, per perdita di chance e quantificato in € 2.006.786,93 sulla scorta di relazione predisposta dal commercialista dott. S. D’O.: alla stregua delle considerazioni che precedono l’attore chiedeva che venisse accertata l’insussistenza dei presupposti per l’iscrizione del suo nominativo presso la Centrale Rischi come disposta a far data dal 28-2-2002 da I. s.p.a. e

reiterata dal 31-12-2005 da C. F. s.p.a., oltre alla condanna di tali società al risarcimento dei danni patiti.

Si costituiva la società It. s.p.a., quale mandatario e procuratore di C. F. s.p.a., la quale sosteneva 14) che le segnalazioni alla Centrale Rischi dovevano considerarsi legittime posto che la transazione intercorsa nel 2001 non aveva definito le posizioni personali dei garanti con riguardo alla posizione della società G. s.r.l. e che nessuna preclusione al riesame del proprio assunto poteva derivare dalla ordinanza emessa il 29 aprile/4 maggio 2010, trattandosi di provvedimento emesso in sede cautelare; 15) che, in ogni caso, non sussisteva il nesso di causalità fra la pretesa illegittima segnalazione alla Centrale Rischi ed il mancato avvio della iniziativa imprenditoriale, se non altro perché era stato lo stesso attore a sospendere ogni iniziativa al riguardo, inerzia mantenuta anche dopo la cancellazione delle formalità; 16) che non vi era comunque prova che l'istante sarebbe riuscito a dare corso al progetto in questione anche perché non sarebbe stato a tal fine sufficiente il mero ottenimento di un finanziamento bancario posto che egli avrebbe anche dovuto reperire un idoneo terreno, sicché la domanda non poteva trovare accoglimento nemmeno sotto il profilo della c.d. perdita di chance; 17) che non era stato in alcun modo dimostrato il danno asseritamente subito: alla stregua di tali deduzioni la difesa di It. s.p.a., nella veste di cui sopra, chiedeva il rigetto della domanda.

Si costituiva anche I. s.p.a. la quale affermava 18) di non essere passivamente legittimata rispetto alla domanda posto che il credito vantato nei confronti dell'attore era stato da essa ceduto con contratto del 6-12-2005 a C. F. s.p.a., momento a partire dal quale essa non aveva più effettuato alcuna segnalazione alla Centrale Rischi divenuta cessionaria; 19) che, in ogni caso, non sussisteva alcun nesso causale fra il proprio ipotizzato illegittimo comportamento ed il danno lamentato dall'attore, tenuto anche conto dell'arco temporale cui le vicende si riferivano; 20) che la eventuale domanda risarcitoria si sarebbe prescritta ex art. 2947 c.c.; 21) che la domanda proposta era infondata nel merito posto che la transazione perfezionatasi nel 2001 non aveva riguardato la posizione del G. quale garante della società G. & B. s.r.l. come emergeva dall'esame della complessa trattativa e del contesto in cui essa si era sviluppata e, inoltre, che nessuna preclusione all'accoglimento del proprio assunto poteva derivare dall'ordinanza emessa dal Giudice Designato in quanto provvedimento emanato in sede cautelare; 22) che l'attore non aveva dato prova che fossero maturate tutte le condizioni per l'esecuzione del progetto e che, comunque, egli l'aveva volontariamente abbandonato pur dopo l'avvenuta cancellazione delle formalità pregiudizievoli sicché nessuna pretesa risarcitoria poteva avanzare anche alla luce del disposto di cui all'art. 1227 c.c.; 23) che nessuna dimostrazione era stata fornita in ordine all'ammontare del danno subito: alla luce di tali considerazioni la difesa della banca chiedeva il rigetto della domanda.

Il Tribunale, con sentenza non definitiva n. 588/15 emessa il 4-10 giugno 2015, così statuiva:

“- dichiara che I. s.p.a. e C. F. s.p.a. hanno illegittimamente segnalato il nominativo di G. M. alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia;

- rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.”

Espletata consulenza tecnica affidata al dott. Davide Bardini, la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.

La domanda è fondata e merita accoglimento nei limiti che seguono.

In primo luogo va ribadito il giudizio negativo già espresso nel corso dell'istruttoria in ordine all'ammissione degli ulteriori capitoli di prova orale dedotti dall'attore e per il cui ingresso la sua difesa ha nuovamente insistito in sede di precisazione delle conclusioni, atteso che i capitoli in questione sono superflui o generici ovvero tardivamente dedotti come già ritenuto con l'ordinanza emessa il 1-10-2013 ed essendo comunque stati acquisiti sufficienti elementi per la decisione.

Va poi rilevato che, con la menzionata sentenza non definitiva n. 588/15, questo Tribunale ha dichiarato che I. s.p.a. e C. F. s.p.a. hanno illegittimamente segnalato il nominativo di G. M. alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia e tale questione, riproposta dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni e negli scritti conclusionali, non può essere nuovamente affrontata posto che, nel caso di pronuncia non definitiva ai sensi dell'art. 279, commi 2 e 4 c.p.c. e di prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della controversia, il frazionamento della decisione comporta l'esaurimento dei poteri decisorii per la parte della controversia definita con la sentenza interlocutoria, con la conseguenza che la prosecuzione del giudizio non può riguardare altro che le questioni non coperte dalla prima pronuncia sicché, il giudice che ha emesso la sentenza non definitiva, anche se non passata in giudicato, resta da questa vincolato agli effetti della prosecuzione del giudizio davanti a sé in ordine sia alle questioni definite sia a quelle da queste dipendenti che debbono essere esaminate e decise sulla base dell'intervenuta pronuncia (cfr. Cass. 3-5-2012 n. 6689; Cass. 31-8-2009 n. 18898; Cass. 9-6-2009 n. 13253; Cass. 8-6-2007 n. 13513; Cass. 11-5-2006 n. 10889; Cass. 14-9-2004 n. 18510).

Quanto alle eccezioni preliminari di merito dedotte dalla difesa di I. s.p.a., non merita accoglimento quella di difetto di legittimazione passiva atteso che tale banca effettuò la segnalazione del nominativo del G. dal febbraio 2002 sino al novembre 2005 (si veda il doc. 1 allegato al fascicolo di parte attorea del 21-6-2010) sicché l'obbligo di eliminazione della segnalazione incombeva, per la parte che lo riguardava, anche su tale istituto di credito il quale era a conoscenza della illegittimità della segnalazione e, benché più volte diffidato anche a mezzo legale, non provvide né a effettuare la cancellazione né comunque ad adoperarsi affinché la stessa venisse eseguita ed anzi continuò a sostenere la legittimità della iscrizione, tanto che nel procedimento proposto ai sensi dell'art. 700 c.p.c. dall'attore e in quello successivamente radicato ex art. 669 duodecies c.p.c., venne condannato alla rifusione delle spese di lite.

Parimenti infondata deve reputarsi l'eccezione di prescrizione del credito atteso che il G. intese avviare il proprio progetto di realizzazione

dell'impianto fotovoltaico nell'autunno del 2009, laddove risulta che le segnalazioni del nominativo dell'istante alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia operate dalle società convenute, vennero cancellate fra ottobre e novembre del 2010, sicché, avendo l'attore promosso l'azione giudiziale il 7-12-2012, risulta evidente come non siano decorsi i termini di cui all'art. 2947 c.c.: ne consegue che non vi è necessità di richiedere all'ufficio competente (come preteso dalla difesa di I. s.p.a.) quando sarebbe avvenuta la cancellazione, dato questo che, peraltro, avrebbe potuto essere direttamente acquisito dall'istituto bancario.

Nel merito va evidenziato che il G., nell'autunno del 2009, assunse svariate iniziative finalizzate alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra di circa 400 KW finalizzato alla produzione di energia elettrica da vendere interamente al GSE nell'ambito di una attività agricola e compendiate a) nella ricerca di finanziamenti da parte di istituti di credito (si vedano in proposito le dichiarazioni rese dai funzionari bancari A. G., S. Z., P. T., C. F., quelle *-de relato-* di G. A. nonché i documenti attorei prodotti sub 22-23 del fascicolo di parte del 9-3-2010 e sub 30 della memoria datata 28-6-2013); b) nella richiesta alla M. s.r.l. (operatore specializzato) di predisposizione di un progetto di impianto (v. doc. 12 att.); c) nella presa di contatti sia con il Sindaco del Comune di F. (nel territorio del quale sarebbe stato costruito, almeno in parte, l'impianto posto che l'attore era già proprietario per 2/9 di un terreno di circa 4 ettari sito a Z. di B., comune confinante sia con F. che con C.) che con il direttore dell'Agenzia A. (che svolgeva attività di supporto tecnico a privati e a imprese nell'ambito delle fonti rinnovabili); d) nella assunzione di contatti con operatori del settore fotovoltaico (si veda l'allegato n. 1 alla relazione predisposta dal dott. S. D'Orsi datata 14-11-2012); e) nelle ricerche svolte per l'individuazione dei terreni ove ubicare l'impianto (v. doc. allegati sub 10-11-18 alla memoria attorea datata 7-6-2013) f) nella richiesta di preventivi per la costruzione dell'impianto (v. docc. 12-13 allegati alla memoria attorea datata 7-6-2013 nonché quelli da n. 25 a n. 29 allegati alla successiva memoria del 28-6-2013); g) nella richiesta di preventivo onde stipulare polizza assicurativa concernente l'impianto fotovoltaico (v. doc. 17 allegato alla memoria attorea datata 7-6-2013); h) nella individuazione delle risorse personali e di quelle della moglie da investire nell'impresa (v. dichiarazioni rese dalla moglie M. B. nonché i documenti allegati sub. 15 della memoria 7-6-2013 e sub 32-33-34 della successiva memoria del 28-6-2013).

Da quanto precede deriva che il progettato avvio dell'iniziativa imprenditoriale aveva assunto carattere di sufficiente concretezza e non costituiva una mera ipotesi di lavoro, non assumendo rilievo la circostanza che il piano richiedesse ulteriori dettagli sia sul piano finanziario che industriale, tanto più ove si consideri che un istituto di credito (e cioè la C.) aveva esplicitamente dimostrato disponibilità a finanziare l'impresa (v. doc. n. 22 del fascicolo di parte del 9-3-2010), che in luoghi limitrofi a quello della ipotizzata ubicazione erano state concesse le prescritte autorizzazioni per la costruzione di analoghi impianti (si veda l'allegato n. 3 alla menzionata relazione del dott. D'Orsi), che il c.t.u. ha appurato che il G. possedeva i requisiti richiesti per essere autorizzato alla realizzazione dell'impianto in questione, che

---

egli era in grado di reperire idoneo terreno (anche ricorrendo a un contratto di affitto) sul quale edificarlo e che l'attività imprenditoriale avrebbe generato degli utili: al riguardo va rammentato che la perdita di *chance* costituisce un danno patrimoniale risarcibile, quale danno emergente, qualora sussista un pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente nella perdita di una possibilità attuale ed esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, la sua attuale esistenza (cfr. Cass. 30-9-2016 n. 19604; Cass. 12-2-2015 n. 2737; Cass. 25-8-2014 n. 18207; Cass. 10-12-2012 n. 22376; Cass. 18-5-2012 n. 7927; Cass. 13-7-2011 n. 15385; Cass. 11-5-2010 n. 11353), elementi riscontrabili nella fattispecie in esame alla stregua delle considerazioni sopra svolte.

Dalle dichiarazioni rese dai testi G. e B. (v. anche doc. 23 del fascicolo di parte del 9-3-2010) emerge inoltre come il progetto non abbia potuto prendere avvio proprio per la presenza delle illegittime segnalazioni presso la centrale rischi e, d'altro canto, può ritenersi notorio che, in presenza di tale tipo di segnalazione, avuto riguardo al rilevante importo dei finanziamenti occorrenti (€ 1.200.000,00) e alla natura comunque rischiosa dell'iniziativa economica in questione, nessun istituto di credito, osservando le regole di cautela prescritte, avrebbe potuto concedere il prestito; merita altresì evidenziare che il G., con le sole proprie risorse patrimoniali, non avrebbe potuto avviare l'iniziativa economica in questione, la cui realizzabilità era perciò condizionata all'ottenimento del finanziamento bancario.

Ne consegue che deve ritenersi provata la sussistenza del nesso di causalità fra l'illegittimo comportamento tenuto dagli istituti di credito convenuti e il mancato avvio del progetto industriale e la perdita di utilità economica, e ciò facendo applicazione della regola causale "di funzione", cioè probatoria, del "più probabile che non", dovendosi ritenere accertato, con elevato grado di probabilità, che il risultato diverso e migliore si sarebbe verificato "più probabilmente che non" (cfr. Cass. 17-9-2013 n. 21255).

In proposito va ulteriormente osservato che non ha pregio l'assunto secondo cui, nel caso di specie, difetterebbe il nesso di causalità fra il danno lamentato ed il comportamento tenuto dagli istituti di credito in considerazione del fatto che il G. sarebbe rimasto inerte dopo l'avvenuta cancellazione delle formalità pregiudizievoli e ciò, sia in quanto l'illecito si era comunque interamente perfezionato, essendo stato precluso l'avvio di un progetto industriale ormai delineato nelle sue linee essenziali e fattibile sia sotto il profilo industriale che finanziario, sia perché, già nel 2010, erano del tutto mutate le condizioni di mercato per il venir meno o, comunque, l'esaurirsi degli effetti degli incentivi economici introdotti dal Governo (con negative conseguenze in ordine alla sostenibilità economica del piano finanziario ipotizzato), dato questo che fornisce convincente spiegazione circa l'abbandono del progetto industriale da parte dell'attore e che non può invece costituire indice di una scarsa concretezza del medesimo.

In ordine alla quantificazione del danno va osservato che il c.t.u. ha stimato che il valore attuale netto derivante dall'investimento (consistente nella attualizzazione di flussi monetari, positivi o negativi, che occorreranno nel futuro sulla base di elementi certi o anche semplicemente previsionali e, quindi, di saldo algebrico monetario dei flussi annuali positivi -in quanto correlati agli incassi di ricavi e contributi- o negativi -in quanto correlati al pagamento di costi di gestione o alla restituzione di finanziamenti-, generati dall'investimento), con riguardo a un periodo di esercizio di anni dieci, sia pari a € 337.139,00 e ciò alla stregua di approfondite indagini condotte nel contraddittorio anche tecnico con tutte le parti, conclusioni che appaiono congruamente motivate e possono essere poste a fondamento della decisione sicché non vi è alcuna necessità di convocare il c.t.u. a chiarimenti, come richiesto da tutte le parti sia pure per contrapposte ragioni.

Merita specificare che si ritiene di riconoscere l'importo calcolato dal c.t.u. come danno derivante dall'illegittimo comportamento tenuto dagli istituti di credito in relazione ad un ipotizzato esercizio dell'impresa per dieci anni e che tale limitazione temporale (contrastata dalla difesa attorea che pretenderebbe di ottenere un risarcimento rapportato ai flussi di cassa attesi per 25 anni) trova giustificazione sia nel fatto che il G. aveva richiesto un finanziamento per tale durata (v. relazione del dott. D'Orsi a pag. 21 e doc. n. 22 del fascicolo di parte del 9-3-2010) ciò che costituisce chiaro indice del tipo di investimento che l'istante intendeva in concreto effettuare e, quindi, dell'arco temporale entro il quale egli, con gli introiti attesi, intendeva rimborsare il prestito, sia nella circostanza che, in relazione a tale periodo, appare ragionevole ipotizzare che l'impresa avrebbe potuto operare nelle condizioni di mercato prese in considerazione dal c.t.u., dovendosi reputare che, oltre siffatto termine, difetti ogni certezza sia in ordine a tale dato (si consideri, solo a titolo d'esempio, il continuo mutare della disciplina fiscale e dell'andamento generale dell'economia) che alla permanente operatività dell'impresa stessa, rammentandosi in proposito che la tipologia di danno in questione va liquidata con equo apprezzamento delle circostanze del caso (cfr. art. 2056 II co. c.c.) e che, inoltre, i danni debbono essere conseguenza immediata e diretta del fatto illecito (cfr. artt. 2056 e 1223 c.c.); non va inoltre dimenticato che il risarcimento riconosciuto concerne la perdita di chance e non può, pertanto, comprendere il guadagno conseguente all'esercizio della impresa commerciale per l'intera sua ipotizzata durata.

Va aggiunto che la individuazione del valore attuale netto in relazione a un periodo di esercizio imprenditoriale di dieci anni tiene conto della tipologia di iniziativa economica che l'attore intendeva avviare in relazione alla quale si debbono prendere in considerazione i guadagni attesi riferiti a un periodo medio-lungo anche perché la realizzazione del progetto necessitava dell'ottenimento di un finanziamento bancario di rilevante importo, il cui rimborso non poteva che presupporre, onde consentirne la sostenibilità finanziaria, una congrua durata.

Nessuna somma può essere invece attribuita all'attore a titolo di danno emergente, in difetto di prova sul punto, rilevandosi che le spese di

consulenza tecnica di parte sostenute *ante causam* vanno separatamente liquidate ex art. 91 c.p.c. con le spese giudiziali (cfr. Cass. 21-2-1978 n. 850; Cass. 14-4-1969 n. 1189).

Da ultimo occorre precisare che gli istituti di credito convenuti vanno condannati al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. e ciò, in solido, avendo entrambi concorso colposamente a realizzare l'illecito e valendo comunque la regola di cui all'art. 2055 c.c., danno che, si ribadisce, viene determinato in € 337.139,00 e su cui si reputa di non operare né aumenti né riduzioni in quanto i mancati introiti, per un verso, si sono già verificati e, per un altro, non lo sono ancora (il c.t.u. ha stimato che l'impianto sarebbe stato ultimato con la fine dell'anno 2010).

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in conformità dei parametri di cui al d.m. 55/2014, operandosi l'aumento previsto dall'art. 4 co. 2 del predetto d.m. e uno ulteriore rispetto ai parametri medi, in considerazione della obiettiva complessità della controversia e dell'attività defensionale esplicata (peraltro in relazione alla emanazione di una sentenza parziale e di una definitiva).

P.Q.M.

Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- condanna It. s.p.a., quale mandatario e procuratore di C. F. s.p.a. e I., in solido fra loro, a risarcire il danno patito dall'attore quantificato in € 337.139,00;

- condanna inoltre It. s.p.a., quale mandatario e procuratore di C. F. s.p.a. e I. s.p.a., parimenti in solido, a rimborsare all'attore le spese di lite, che si liquidano in € 5.567,98 per spese e in € 30.000,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Mantova, 9 marzo 2017.

Il Giudice

dott. Mauro Pietro Bernardi